

NOTE MINIME ALLA VIGILIA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI LISBONA

di Nicoletta Parisi

1. Il 13 novembre scorso la Repubblica Ceca ha provveduto al deposito dello strumento di ratifica del Trattato di Lisbona: questo adempimento costituisce il passo conclusivo dell'ultimo processo di riforma dell'Unione iniziato con la "dichiarazione di Laeken" del 15 dicembre 2001.

Il Trattato è, dunque, destinato ad entrare in vigore il 1° dicembre prossimo, ai sensi del proprio art. 6.2.

Si tratta ora, anzitutto, di valutare i costi e i benefici di un così lungo travaglio politico, misurandoli alla luce del mandato allora conferito alla "convenzione" presieduta da Valéry Giscard d'Estaing. Secondo quanto ivi espresso, gli Stati membri dell'Unione avvertivano in modo grave l'urgenza di avviare l'Organizzazione verso una revisione che ne approfondisse la legittimazione democratica, meglio garantendo i diritti delle persone; che risolvesse alcuni nodi relativi al procedimento decisionale; che, infine, ponesse le basi di una significativa presenza dell'Europa sulla scena internazionale. Per far fronte a queste esigenze fu affidato a quell'organismo il compito di ripensare al progetto istituzionale che avrebbe dovuto presiedere, all'inizio di un nuovo millennio, all'integrazione del continente europeo.

Come noto, il progetto avviato in quella sede prese il nome di "Costituzione europea". Il trattato che la conteneva – pur negoziato dagli Stati membri secondo il tradizionale metodo intergovernativo e firmato (a Roma, il 29 ottobre 2004) - non entrò in vigore per l'opposizione dei cittadini francesi e olandesi¹. Esso fu ufficialmente abbandonato per decisione del Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007, che contemporaneamente stabilì l'avvio di un nuovo negoziato, conclusosi - appunto a Lisbona il 13 dicembre 2007 - con la firma del "Trattato che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea"².

La non breve digressione storica, apparentemente inutile, è invece necessaria per dar conto del travaglio che l'idea e il progetto di integrazione europea stanno attraversando.

2. Il "mandato" conferito alla conferenza intergovernativa del giugno 2007³ era espressamente indirizzato a "decostituzionalizzare" il nuovo Trattato di Unione. In prima battuta ci si può, dunque, domandare se l'abbandono della "Costituzione europea" e la stipulazione del Trattato di Lisbona rappresentino un passo indietro nel processo di integrazione europea o, al contrario, tale volontà abbia una portata meramente "cosmetica".

Credo che debba essere accolta la seconda delle ipotesi prospettate. Si può in via generale iniziare con l'osservare che la maggior parte delle modifiche sostanziali previste dal Trattato costituzionale sono conservate nel Trattato di Lisbona. Si intende dare qui conto di alcune di quelle, fra esse, che rivestono maggiore importanza.

¹ Per contributi di dottrina sul Trattato che istituisce una costituzione per l'Europa si rinvia *infra*, "Per saperne di più: alcuni riferimenti bibliografici essenziali"

² Il Trattato di Unione sarà d'ora in poi indicato con l'acronimo TUE; il Trattato sul funzionamento dell'Unione sarà indicato come TFUE.

³ Doc. del Consiglio dell'Unione europea 20 luglio 2007, n. 11177/1/07.

2.1. Anzitutto, quanto all'utilizzo di categorie concettuali che evocino una realtà di tipo costituzionale, il nuovo Trattato di Unione accoglie nella sostanza quanto contenuto nel Trattato costituzionale. E' vero che in esso viene eliminato ogni riferimento alla "Costituzione" e ai suoi simboli; tuttavia questi ultimi restano per sedici degli Stati membri, tra i quali l'Italia, per loro espressa volontà, cristallizzata nella Dichiarazione n. 52 allegata all'Atto finale della Conferenza degli Stati membri che ha adottato il Trattato di Lisbona. Quanto al fatto che l'aggettivo "costituzionale" – e con esso qualsiasi espressione che possa evocare un'evoluzione del processo di integrazione europea in senso federale – viene cancellato dalle norme convenzionali, mi sembrano al proposito illuminanti alcuni pochi passi della Corte di giustizia delle Comunità europee che, fin da tempi ormai datati, ne hanno voluto riassumere i caratteri. Essa, a più riprese, ha affermato che l'atto fondativo di questo fenomeno di integrazione regionale – allora ancora organizzato entro la sola Comunità economica europea – «va al di là di un accordo che si limita(...) a creare obblighi reciproci fra gli Stati contraenti»⁴, avendo invece costituito una «comunità di diritto», «dotata (...) di personalità, di capacità giuridica, di capacità di rappresentanza sul piano internazionale»⁵, che esercita «poteri effettivi provenienti da una limitazione di competenza o da un trasferimento di attribuzioni dagli Stati»⁶, i quali hanno così «rinunziato, in settori sempre più ampi, ai loro poteri sovrani»⁷. Essa è, dunque, pur sempre fondata su un atto «concluso in forma d'accordo internazionale», il quale tuttavia ne «costituisce la carta costituzionale»⁸. La categoria concettuale "costituzione" ha trovato, dunque, diritto di cittadinanza nel vocabolario giuridico europeo in tempi non sospetti, ben prima che venisse redatto il "Trattato costituzionale".

D'altro canto, è indubbiamente un errore riempire concetti e categorie giuridiche che appartengono al costituzionalismo, ovvero che sono stati modellati in relazione al fenomeno dello Stato moderno di democrazia classica, degli stessi significati che in questo contesto ricoprono quando utilizzati in altri diversissimi contesti. Dunque, se oggi nell'Unione europea si utilizza il termine-concetto di costituzione occorre che di essa sia accolta una nozione che anzitutto sia neutra, spogliata della valenza ideologica che le deriva dalla tradizione maturata a seguito della rivoluzione francese e, prima ancora, di quella americana: in questo contesto internazionale il concetto di costituzione deve essere utilizzato nella sua accezione giuridico-materiale, ai sensi della quale è costituzione quella parte di un qualsiasi ordinamento giuridico comprensivo dei principi fondamentali di esso che lo caratterizzano, rendendolo unico e irripetibile rispetto ad ogni altro. Occorre cioè distillare dal quel termine-concetto soltanto ciò che costituisce l'intima essenza del costituzionalismo.

E' poi, quella che qui si deve accogliere, una nozione di costituzione che prescinde dall'aspetto formale, cioè dalle modalità secondo le quali essa si manifesta, che viceversa guarda appunto all'intrinseca natura del fenomeno, a ciò che costituisce un ordinamento nei suoi aspetti essenziali (secondo l'insegnamento di Crisafulli).

Così intesa, una costituzione si rinviene per definizione in qualsiasi ordinamento giuridico, non essendo patrimonio esclusivo di quell'ordinamento che viene oggi

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 5 febbraio 1963, causa 26/62, *Van Gend & Loos*, in *Raccolta*, p. 3 ss., spec. p. 22; analogamente parere della Corte di giustizia del 14 dicembre 1991, n. 1/91, *ibidem*, p. I-6079 ss., punto 20.

⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 1964, causa 6/64, *Costa/Enel*, in *Raccolta*, p. 1129 ss., spec. p. 1140.

⁶ Doc. loc. ult. cit.

⁷ Parere della Corte di giustizia del 14 dicembre 1991, cit., punto 20.

⁸ Parere della Corte di giustizia del 14 dicembre 1991, cit., punto 21. Analogamente sentenza della stessa Corte del 23 aprile 1986, causa 294/83, *Parti Ecologiste "Les Verts" c. Parlamento europeo*, in *Raccolta*, p. 1339 ss., punto 23.

considerato tale per antonomasia, lo Stato. Si può allora essere d'accordo con la Corte di Giustizia europea che la comunità politica oggi organizzata entro l'Unione europea abbia già sin d'ora una propria costituzione sostanziale, la quale peraltro emerge in modo evidente nei fatti, cioè dalla idoneità dei Trattati istitutivi dell'Unione e delle Comunità a porsi quale regola suprema alla luce della quale misurare la conformità di ogni comportamento dei soggetti del loro ordinamento: regola che indica gli obiettivi, i fini dell'ente e i suoi valori fondanti, organizzando all'uopo i poteri di governo e stabilendo la qualità delle relazioni fra questi poteri e la base sociale.

2.2. Quanto alla struttura complessiva dell'Organizzazione: in essa, come con il Trattato che istituisce una costituzione per l'Europa, viene "cancellata" la Comunità europea. Il Trattato di Lisbona contribuisce in tal modo a superare i problemi emersi nella prassi dalla sempre non facile coesistenza fra i due enti (Unione e Comunità europea): l'accordo che ha determinato l'istituzione di quest'ultima nel lontano 1957⁹ viene intitolato – nonché modificato in molti contenuti – "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" (TFUE). Scompare, di conseguenza, anche l' "architettura" dell'Unione articolata in "pilastri", secondo quanto stabilito dal Trattato di Maastricht del 1992 che ne aveva previsto l'istituzione: tutte le politiche conferite all'Unione – anche se gestite con procedure decisionali diverse, come si dirà più oltre (par. 2.7) – sono unificate entro un'unica struttura istituzionale, quella appunto che regge l'Unione.

E' indubbio che la Costituzione europea risultava contenuta in un solo trattato, provvedendo ad abrogare gli accordi istitutivi di Unione e Comunità europea, mentre il Trattato che reggerà l'Unione dal dicembre prossimo risulta completato da altro testo convenzionale – appunto il Trattato sul funzionamento dell'Unione – che si sostituisce all'accordo istitutivo della Comunità. Ciò tuttavia ha solo conseguenze formali, dal momento che fra i due testi non vi è alcun rapporto gerarchico, rispondendo all'unica esigenza di non urtare la suscettibilità di Governi e cittadini che vedevano nel progetto costituzionale il sovvertimento di equilibri e metodi intergovernativi consolidati, e dunque procedendo a una revisione che modificasse le norme nella misura strettamente indispensabile.

2.3. Come previsto dal Trattato costituzionale, anche l'accordo di Lisbona sottopone integralmente a quello che oggi è definito il "metodo comunitario" tutte le materie che oggi – pur indirizzate verso l'unico obiettivo di fare dell'Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia – sono ripartite fra primo e terzo "pilastro" (artt. 3.2 TUE e 67-89 TFUE). Ciò rappresenta un indubbio progresso per gli individui (anche stranieri) che vivono e lavorano nell'Unione: le politiche europee saranno in tal modo reciprocamente più coerenti, alla luce dell'obiettivo di garantire la libera circolazione delle persone entro quello spazio che risulta dalla coesistenza di ventisette territori nazionali: circolazione che dovrebbe attuarsi in condizioni di sicurezza nel rispetto dei diritti fondamentali. Resta confermato per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia il regime di *opt-in* e *opt-out* a vantaggio di Regno Unito, Irlanda e Danimarca in relazione alla sottoposizione di questi Paesi alle norme al quel fine adottate¹⁰.

2.4. L'estensione del "metodo comunitario" di cui si è appena detto rappresenta un progresso valorizzato dalla portata vincolante della Carta di Nizza. Essa è stata nuovamente riproclamata – con qualche lieve modifica, non di carattere sostanziale – a

⁹ A proposito delle origini (e degli sviluppi) dell'idea di integrazione europea e di come essa abbia preso forma giuridica entro i trattati che hanno istituito la CECA, la CEE e la CEEA, v. da ultimo A. Grilli, *Le origini del diritto dell'Unione europea*, Bologna, 2009.

¹⁰ Protocolli nn. 20 e 21 allegati ai Trattati di Unione e sul funzionamento dell'Unione.

Strasburgo proprio nell'occasione della firma del Trattato di Lisbona. A differenza di quanto aveva stabilito la Costituzione europea, la Carta non è incorporata nel Trattato, ma questo ad essa rinvia, dichiarandone la stessa portata convenzionale (art. 6.1.1 TUE). L'Unione ha così "preso possesso" saldamente della materia relativa al trattamento delle persone dalla prospettiva sia delle loro prerogative fondamentali come dei limiti che queste incontrano nel loro esercizio a motivo della tutela di interessi collettivi, qual è per esempio quello alla sicurezza. Questo è terreno che tradizionalmente appartiene al diritto costituzionale statale: l'Unione, anche per questa via, aumenta la propria legittimazione democratica. V'è comunque da segnalare che, per espressa previsione dello stesso Trattato di Lisbona e a seguito di accordi politici intervenuti nelle more dei procedimenti di ratifica del Trattato, la portata della Carta di Nizza è stata geograficamente ridotta: il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del nord e la Polonia, da una parte¹¹, la Repubblica ceca, dall'altra¹², sono autorizzate a sottrarsi all'osservanza delle norme ivi contenute.

2.5. Come previsto anche dal Trattato costituzionale, l'accordo di Lisbona lascia sopravvivere procedure specifiche per la competenza dell'Unione in materia di politica estera e sicurezza comune (materia che oggi appartiene al cosiddetto secondo "pilastro" dell'Unione; v. anche oltre, par. 2.7). Le norme che dispongono per il suo esercizio (artt. 21-46 TUE) conservano il metodo intergovernativo e conferiscono la responsabilità politica della sua gestione a una nuova figura, l'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (che nel Trattato costituzionale era denominato, pur con identiche funzioni, Ministro degli Affari esteri).

2.6. Al pari del Trattato costituzionale il Trattato di Lisbona prende atto della già esistente soggettività internazionale dell'Unione (art. 47 TUE); chiarisce la ripartizione di competenze fra Stati e Organizzazione (artt. 5 TUE e 3-6 TFUE); rafforza il ruolo dei parlamenti nazionali in funzione di maggior rispetto del principio di democrazia (art. 5.3 TUE).

Esso migliora in alcuni aspetti le procedure di funzionamento delle istituzioni. Anzitutto bisognerebbe dire del fatto che il Trattato, al pari della Costituzione europea, dispone nel senso che la Commissione europea – nella quale siedono individui scelti per le garanzie di competenza e di indipendenza (da poteri politici ed economici "forti", sia nazionali che internazionali) – sarà composta a partire dal 2014 non di tanti cittadini europei quanti sono gli Stati membri, ma soltanto da due terzi di essi. In verità questa importante novità – indirizzata ad accrescere l'efficienza di un organo chiamato a rappresentare l'interesse degli Stati membri *uti universi*, ovvero dell'Organizzazione in quanto tale – è stata "azzerata" dall'opposizione dell'Irlanda che ha ottenuto il ritorno all'attuale situazione, appellandosi all'esigenza di indirizzare positivamente il consenso dei propri cittadini, chiamati ad un secondo appuntamento referendario (2 ottobre 2009) per pronunciarsi sulla ratifica del Trattato di Lisbona.

2.7. Quanto alla cruciale questione rappresentata dalle regole di vote adottate nella procedura legislativa dal Consiglio, e semplificando il discorso all'essenziale, occorre anzitutto sottolineare che per alcune delle materie conferite alla competenza

¹¹ Protocollo n. 30 allegato ai Trattati di Unione e sul funzionamento dell'Unione.

¹² Nell'occasione del Consiglio europeo di Bruxelles di fine ottobre 2009 gli Stati membri hanno raggiunto l'accordo politico sulla concessione alla Repubblica ceca di un clausola di *opt-out* di portata analoga a quella contenuta negli strumenti convenzionali di cui alla nota precedente; successivamente a tale accordo il Presidente ceco Vaclav Klaus ha firmato il provvedimento di ratifica del Trattato di Lisbona.

dell'Organizzazione si abbandona il criterio dell'unanimità (dei delegati degli Stati) per accogliere il criterio della maggioranza qualificata. Si tratta di pochi casi (quali la materia – anche se non integralmente – relativa alla costituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia), che comunque non valgono a scalfire il “potere di veto” ancora riconosciuto a ciascuno Stato membro in materie strategiche per il funzionamento del mercato interno (quale è la politica fiscale) e per il ruolo dell'Europa nelle più vaste relazioni internazionali (quale è la politica estera e di sicurezza comune). In secondo luogo il Trattato di Lisbona incide sul calcolo della maggioranza qualificata – il più diffuso sistema di delibera del Consiglio -, la quale, a partire dal 1° novembre 2014¹³, è conseguita se la delibera ottiene il voto favorevole del 55% dei componenti del Consiglio, che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'Unione (art. 238 TFUE).

V'è da segnalare, trattando delle questioni decisionali, che la cosiddetta procedura legislativa ordinaria (diremmo oggi: il “metodo comunitario” che si manifesta principalmente tramite il procedimento di codecisione) diviene la regola: il Parlamento europeo vede così esteso il proprio ruolo decisionale, pur permanendo talune importanti eccezioni a vantaggio del “metodo intergovernativo” (come detto accolto integralmente in materia di politica estera di difesa e di sicurezza comune).

2.8. Altre modifiche alla struttura istituzionale riguardano il Consiglio europeo che, da conferenza intergovernativa, viene formalmente trasformata in istituzione dell'Unione (artt. 13 TUE e 235-236 TFUE); il Presidente del Consiglio europeo, che vede prolungato il proprio mandato da sei a trenta mesi (art. 15.5-6 TUE), consentendogli così una maggior continuità d'azione; e la Corte di giustizia, a proposito della quale occorre dire qualcosa di più. Fra tutte le questioni rilevanti mi sembrano da sottolineare due novità: anzitutto essa vede estese le proprie competenze alle materie oggi ricomprese nel terzo “pilastro” dell'Unione, quelle dunque relative alla cooperazione fra le autorità giudiziarie penali e di polizia degli Stati membri che, come noto, contribuiscono alla connotazione dell'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia¹⁴. Inoltre la tutela giurisdizionale delle persone fisiche e giuridiche per le situazioni discendenti dal diritto dell'Unione viene meglio organizzata, da una parte consentendo a ciascuno di essi il ricorso alla Corte per il controllo di legalità degli atti dell'organizzazione quando essi siano destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti (art. 263.4 TFUE); dall'altra obbligando gli Stati a stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare entro il proprio ordinamento una tutela giurisdizionale effettiva ai singoli nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione (art. 19.1(2) TUE).

¹³ La disposizione prevede un ulteriore periodo transitorio che si chiuderà il 31 marzo 2017, entro il quale ciascuno Stato membro ha la facoltà di chiedere, nell'occasione dell'adozione di una qualsiasi decisione che debba essere assunta a maggioranza qualificata, l'applicazione delle regole di calcolo vigenti ai sensi dei trattati oggi (novembre 2009) in vigore. E' questa una delle situazioni venutasi a determinare a seguito della insuperabile opposizione della Polonia ad accogliere fin dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il nuovo sistema di calcolo. La novità è ulteriormente edulcorata dall'accoglimento dei contenuti del cosiddetto “compromesso di Ioannina”, ai sensi del quale un gruppo di Stati membri può domandare – ed ottenere – che la delibera a maggioranza qualificata sia preceduta da un supplemento di dibattito in sede di Consiglio.

¹⁴ Il Protocollo n. 36 allegato ai Trattati di Unione e sul funzionamento di essa stabiliscono tuttavia che tali competenze, se relative agli atti già in vigore al momento della propria entrata in vigore, si estenderanno soltanto dopo un periodo transitorio di cinque anni. (art. 10).

3. La verità è che sia il Trattato costituzionale che l'Accordo di Lisbona hanno codificato in gran parte conquiste avvenute in via di prassi, anche in virtù dell'intelligente ed equilibrato impulso della Corte di Giustizia dell'Unione, confermando il tratto caratteristico del processo di integrazione europea, quello di consolidare nei trattati i progressi radicatisi nei fatti.

Il risultato è che oggi in Europa si è organizzata istituzionalmente una forma di integrazione che, anche se imitata in altri ambiti regionali – resta ineguagliata. Essa registra conquiste veramente importanti, quali quella di un “mercato interno” (affiancato da un'unione doganale e una moneta unica), che ha contribuito non solo al progresso economico, ma soprattutto a stabilire le basi di una pace duratura tra i popoli europei.

Il successo dell'integrazione in campo economico ha, a propria volta, innescato un processo di ampliamento delle competenze dell'Unione a sfere sempre più ampie di relazioni interindividuali: si è detto dell'obiettivo di fare dell'Unione uno “spazio di libertà, sicurezza e giustizia” e dunque di occuparsi del trattamento di immigrati, rifugiati e bisognosi di protezione anche ad altro titolo; aggiungo che le politiche dell'Unione riguardano ormai ampi settori del diritto internazionale privato e processuale (ivi comprese le questioni che attengono ai rapporti di famiglia), la protezione dei consumatori, l'attività economica che comporta il trattamento dei dati personali e, di converso, la tutela del diritto alla riservatezza, la protezione dell'ambiente, della sicurezza nell'approvvigionamento energetico, e così via.¹⁵

4. Resta tuttavia un interrogativo di fondo di più ampia portata, relativo al fatto se un così lungo negoziato sia stato utile a sciogliere quei nodi che hanno impedito all'Unione di raccogliere le sfide di un diverso assetto mondiale politico ed economico-finanziario affermatosi con il disfacimento dell'equilibrio bipolare nato nel secondo dopo-guerra e perdurato fino alle soglie dell'ultimo decennio del XX secolo. In altri termini, occorre interrogarsi sulle prospettive del processo di integrazione europea.

Già l'espressione che utilizzo (“processo”) è significativa: la cooperazione fra i Paesi europei è stata sempre contraddistinta da un dinamismo, che si è tradotto, a seconda dei periodi, in un lento o più veloce avanzamento dell'integrazione.

Di contro, non è possibile nascondersi che quel primitivo modello che aveva preso le mosse da un progetto di integrazione funzionale agli aspetti economici risulta oggi del tutto inadatto proprio in conseguenza del successo conseguito. Si avverte che il fenomeno di integrazione non è sempre accompagnato e sostenuto dalla consapevolezza di esso nelle persone al cui benessere non solo economico esso è indirizzato. E' mancato il coraggio di affiancare all'unione economica – che si è realizzata per i Paesi dell' “area euro” – una competenza dell'Unione in materia di politica economica, senza la quale la stessa moneta unica potrebbe essere un risultato effimero. Ancora, quello stesso modello - nato per sei soli Stati e oggi allargato a ventisette - risulta inadeguato: le decisioni sono spesso impedito dall'esigenza di conseguire l'unanimità; la loro urgenza è spesso contraddetta da procedimenti farrinosi e da istituzioni appesantite per il grande numero di componenti; le diverse modalità decisionali (anche quelle previste dal Trattato di Lisbona) sono inadatte a consentire lo svolgimento di relazioni internazionali dell'Unione, che invece il Trattato le consegna.

L'impressione che si ricava dagli otto anni trascorsi nelle strette di un negoziato a tappe è che gli Stati siano consapevoli che la mancata risoluzione di alcuni nodi

¹⁵ Su tutte queste problematiche così sinteticamente evocate rinvio a DRAETTA, *Elementi di diritto dell'Unione europea*, Milano, 2009⁴.

fondamentali impediscono il progresso di un processo così ben avviato nei primi anni Cinquanta del secolo scorso. Tuttavia essi stentano a trovare la determinazione politica necessaria per affrontare in radice quei nodi. Si avverte con chiarezza la mancanza di “colpi d’ala”, di menti politiche lungimiranti che – al pari di quanto progettato nel secondo dopo-guerra – fondino una nuova modalità di cooperazione fra gli Stati europei, o anche solo fra alcuni di essi, più motivati di altri a procedere secondo il metodo dell’integrazione e non secondo quello, tradizionale, intergovernativo¹⁶.

Tuttavia, e ancor di più, si avverte il disinteresse dei cittadini europei per un grande progetto politico che consentirebbe loro di contribuire a pieno titolo a indirizzare la convivenza fra Stati e popoli in questo nuovo millennio, già agli esordi complesso, travagliato da crisi e da fenomeni difficilmente governabili.

E’ senza dubbio venuto di momento di investire - ciascuno di noi, nel proprio ambito personale e professionale - sulla formazione culturale e politica delle nuovissime generazioni, confidando nelle loro intelligenze, senza nascondere perplessità e insoddisfazioni che l’attuale assetto europeo solleva.

PER SAPERNE DI PIÙ: ALCUNI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ESSENZIALI:

AA.VV., *La riforma di Lisbona*, in *Sud in Europa*, numero monografico, febbraio 2008

Atti del Seminario di studi presso la Facoltà di Giurisprudenza – Università di Roma Tor Vergata sul tema “La protezione dei diritti dell’uomo nell’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona”, 23 maggio 2008 (con relazioni di DANIELE, PARISI, GIANELLI, BULTRINI, AMADEO, SIMONE), in *Diritto dell’Unione europea*, 2009, n. 3

AMATO, BRIBOSIA, DE WITTE (a cura di), *Genèse et destinée de la Constitution européenne*, Bruxelles, 2007

AMATO, PACIOTTI (a cura di), *Verso l’Europa dei diritti. Lo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia*, Bologna, 2005

AMATO, ZILLER, *The European Constitution. Cases and Materials in EU and Member States’ Law*, Cheltenham, 2007

BARATTA, *Réflexions sur la coopération judiciaire civile suite au traité de Lisbonne*, in VENTURINI, BARIATTI (a cura di), *Liber Fausto Pocar*, Milano, 2009

BARRETT, *Creation's final laws: the impact of the treaty of Lisbon on the "final provisions" of earlier treaties*, in *Yearbook of European Law*, 2009, vol. 27, p. 3 ss.

BASSANINI, TIBERI (a cura di), *Una Costituzione per l’Europa*, Bologna, 2003

BASSANINI, TIBERI (a cura di), *Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona*, Bologna, 2008

BIN, CARETTI, *Profili costituzionali dell’Unione europea*, Bologna, 2008²

¹⁶ Al momento in cui si licenziano per la stampa queste note giunge la notizia della nomina del Presidente del Consiglio europeo e dell’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune. Le decisioni in merito assunte confermano il giudizio appena dato: gli Stati hanno scelto – secondo criteri di spartizione politiche di cariche pubbliche persone di grande serietà, ma certamente non dotate di un carisma capace di contrastare i giochi diplomatici e di dare al mondo un segnale convincente di un’Europa attore politico importante.

- BROWN, *Lisbon: what the reform treaty means*, Dublin, 2008
- CHABOD, *Storia dell'idea di Europa*, a cura di Sestan e Saitta, Roma-Bari, 2001⁴
- CHALTIEL, *Le Conseil européen de juin 2009 ou les perspectives renouvelées du traité de Lisbonne*, in *Revue du marché commun et de l'Union européenne*, 2009, p. 425 ss.
- DE SIERVO (a cura di), *Costituzionalizzare l'Europa ieri e oggi*, Bologna, 2001
- ID. (a cura di), *La difficile Costituzione europea*, Bologna, 2001
- DRAETTA, *Elementi di diritto dell'Unione europea*, Milano, 2009⁵
- DRAETTA, PARISI, RINOLDI, *Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Principi fondamentali e tutela dei diritti*, Milano, 2007
- DRAETTA, SANTINI, *L'Unione europea in cerca di identità. Problemi e prospettive dopo il fallimento della "Costituzione"*, Milano, 2008
- EICHENGREEN, *La nascita dell'economia europea: dalla svolta del 1945 alla sfida dell'innovazione*, Milano, 2009
- FISCHER, *Der vertrag von Lissabon: text und kommentar zum europäischen reformvertrag; text und kommentar zum europäischen reformvertrag*, Oxford, 2008
- GRILLER, *The Lisbon treaty: EU constitutionalism without a constitutional treaty?*, Wien-New York, 2008
- GUERRIERI, MANZELLA, SDOGATI (a cura di), *Dall'Europa a Quindici alla Grande Europa. La sfida istituzionale*, Bologna, 2001
- PARISI, *Principio di legalità e tutela dei diritti della persona nello "spazio di libertà, sicurezza e giustizia"*, in DANIELE (a cura di), *La dimensione internazionale ed europea del diritto nell'esperienza della Corte costituzionale*, Napoli, 2007, p. 353 ss.
- PARSI (a cura di), *Cittadinanza e identità costituzionale europea*, Bologna, 2001
- PACHE, *Das ende der europäischen integration?: das urteil des bundesverfassungsgerichts zum vertrag von Lissabon, zur zukunft Europas und der demokratie in Europäische grundrechte zeitschrift*, 2009, vol. 36, p. 285 ss.
- PEERS, *Finally "fit for purpose"?: the treaty of Lisbon and the end of the third pillar legal order*, in *Yearbook of european law* 2009, vol. 27, p. 47 ss.
- PETRONI (a cura di), *Modelli giuridici ed economici per la Costituzione europea*, Bologna, 2001
- PIRIS, *Le Traité constitutionnel pour l'Europe. Une analyse juridique*, Bruxelles, 2006
- PIZZORUSSO, *Il patrimonio costituzionale europeo*, Bologna, 2002
- QUADRIO CURZIO (a cura di), *Profili della costituzione economica europea*, Bologna, 2001
- QUADRIO CURZIO, *Sussidiarietà e sviluppo. Paradigmi per l'Europa e per l'Italia*, Milano, 2002
- RATZINGER, *Europa. I suoi fondamenti oggi e domani*, Cinisello Balsamo (Ed. San Paolo), 2004
- REH, *The Lisbon treaty: deconstitutionalizing the European Union*, in *Journal of common market studies*, 2009, vol. 47, p. 625 ss.
- RINOLDI, *L'ordine pubblico europeo*, Napoli, 2005

RUBI-CAVAGNA, *Réflexions sur l'harmonisation des incriminations et des sanctions pénales prévues par le traité de Lisbonne*, in *Revue de science criminelle et de droit pénal comparé*, 2009, p. 501 ss.

SANTINI, *Non basta un nuovo Trattato per rilanciare l'Europa*, in *Vita e pensiero*, 2008, n. 1, p. 32 ss.

SIEBERSON, *Dividing lines between the European Union and its member States: the impact of the treaty of Lisbon*, The Hague, 2008

STRAZZARI, *Le competenze complementari e il metodo aperto di coordinamento: suggerimenti per un ruolo più attivo delle Regioni in ambito comunitario*, in *DPCE*, 2003, p. 220 ss.

TIZZANO (a cura di), *Una costituzione per l'Europa. Testi e documenti relativi alla Convenzione europea*, Milano, 2004

VALVO, *L'Unione Europea. Dal Trattato "costituzionale" al Trattato di Lisbona. Le istituzioni, la politica estera e di difesa, i diritti umani*, Roma (Aracne), 2008

WEILER, *La Costituzione dell'Europa*, Bologna, 2003

ZILLER, *Il nuovo Trattato europeo*, Bologna, 2007